

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E SPAZI AD ENTI E ASSOCIAZIONI
Ai sensi dell'Art. 12 della L. 241/1990

Approvato con Deliberazione n. 8 del 22/02/2016

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Premesse

Art. 1 Principi e finalità

Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione

Art. 3 Beneficiari

TITOLO II

CONCESSIONI DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

Art. 4 Informazioni generali

Art. 5 Criteri di attribuzione

Art. 6 Avviso pubblico e istanze

Art. 7 Liquidazione contributi assegnati e obblighi dell'assegnatario

TITOLO III

ASSEGNAZIONE DI SPAZI

Art. 8 Disponibilità di spazi e modalità di richiesta

Art. 9 Criteri di attribuzione degli spazi

Art. 10 Canoni

Art. 11 Gestione, pulizia e manutenzione

Art. 12 Interventi di valorizzazione degli spazi

Art. 13 Durata dell'assegnazione

TITOLO IV

PATROCINIO E ALTRE FORME DI SOSTEGNO

Art. 14 Patrocinio

Art. 15 Oggetto del patrocinio

Art. 16 Presentazione della domanda di patrocinio

Art. 17 Concessione e durata del patrocinio

Art. 18 Effetto della concessione e utilizzo del logo ASP Città di Bologna

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 Esclusioni

Art. 20 Entrata in vigore

Art. 21 Pubblicità

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Premesse

In attuazione del programma di riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari in ambito distrettuale (di cui alla legge regionale 26.07.2013, n. 12) la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con deliberazione n. 2078 del 23.12.2013, ha approvato la costituzione –a partire dal 01.01.2014– e lo statuto della Azienda pubblica di servizi alla persona denominata “ASP Città di Bologna” derivante dalla unificazione di ASP Poveri Vergognosi ed ASP Giovanni XXIII (storiche istituzioni bolognesi di beneficenza e solidarietà), le quali hanno cessato di esistere giuridicamente a decorrere dalla predetta data;

Successivamente, conformemente a quanto richiesto dal Sindaco del Comune di Bologna, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con deliberazione n. 1967 del 22.12.2014 ha costituito a decorrere dal 01.01.2015, la nuova ASP Città di Bologna sorta dalla unificazione di ASP Città di Bologna e di ASP IRIDeS (Istituzioni Riunite Infanzia Disabilità e Sociale);

Per effetto di tale unificazione ASP Città di Bologna è subentrata a titolo universale negli obblighi e nel complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alle ASP unificate e nella stessa sono, pertanto, confluiti tutti i patrimoni, le risorse, gli assetti produttivi e organizzativi delle ASP prima esistenti (art. 2 comma 3 L.R. 12/2013);

ASP Città di Bologna organizza ed eroga in maniera unitaria (per conto dell'Amministrazione comunale e dell'AUSL) servizi sociali e socio-sanitari nell'ambito territoriale della città di Bologna occupandosi, in particolare, di:

- assistenza agli anziani, a disabili e soggetti che versano in condizione di non autosufficienza fisica e/o psichica;
- assistenza a persone adulte che versano in stato di bisogno sociale e socio-sanitario, ivi incluse le persone con disabilità, per assicurare loro una migliore qualità di vita;
- servizi sociali per l'area della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal piano di zona;

Ai sensi degli artt. 2 e 20 della Legge Regionale n. 2 del 2003 i soggetti della cooperazione sociale, dell'associazionismo di promozione sociale e del volontariato concorrono al sistema integrato di interventi e servizi sociali al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizione di non autosufficienza, da difficoltà economiche. Per l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione, la Regione e gli Enti locali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, sulla base del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione stessa. La Regione e gli Enti locali riconoscono altresì il ruolo e la rilevanza sociale ed economica delle espressioni di auto-organizzazione della società civile in ambito sociale, con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali, alle associazioni di promozione sociale.

La Conferenza regionale del Terzo settore, di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999, è lo strumento per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale ed i soggetti di cui sopra. Tali soggetti unitamente agli altri soggetti senza scopo di lucro indicati all'articolo 1, comma 4 della legge n. 328 del 2000, partecipano alla programmazione, progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi del sistema locale dei servizi sociali a rete, nei modi previsti dalla citata legge e dalle leggi di settore.

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 12/2013, nonché in forza delle disposizioni statutarie, ASP Città di Bologna è tenuta ad assicurare il presidio e la tutela del proprio patrimonio mobiliare, immobiliare, storico-artistico e archivistico di provenienza garantendone non solo l'integrità, ma anche lo sviluppo e la redditività. A tal fine, tenendo conto della reale consistenza del patrimonio, approva, rende pubblico e aggiorna annualmente un Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio nel quale sono individuati, tra gli altri, i beni che, in considerazione delle loro caratteristiche di pregio, di tipo commerciale o in quanto suscettibili di utilizzazione imprenditoriale o agricola, vengono destinati a reddito in modo da garantire sostegno economico-finanziario alla gestione dei servizi o al sostegno economico di altre iniziative sociali ed i beni immobili che, tenendo conto delle problematiche dell'ambito territoriale di riferimento, sono destinati a bisogni abitativi, ad attività sociali coerenti con i settori di attività svolti dalle ASP, ad attività svolte da soggetti senza fini di lucro, prevedendone e distinguendone le tipologie e i relativi canoni di utilizzo.

ART. 1 - PRINCIPI E FINALITÀ

ASP Città di Bologna, coerentemente con il principio costituzionale di sussidiarietà, riconosce nel volontariato e nell'associazionismo, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con la quale interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali e di sviluppo della cultura della solidarietà.

ASP Città di Bologna, nel rispetto delle proprie finalità statutarie e nei limiti delle risorse destinate allo scopo -tenuto conto della pianificazione locale definita dal piano di zona (per la salute e il benessere sociale)- sostiene e valorizza le forme associative secondo il principio di parità di trattamento dei richiedenti, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell'Ente così come declinate nel Piano programmatico in vigore: fermi restando i principi e criteri stabiliti dal presente regolamento, ASP Città di Bologna può definire specifici indirizzi, annuali o pluriennali, in relazione ai propri obiettivi strategici ed alle peculiarità dei diversi settori di attività.

ART. 2 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art 12 L. 241/1990, la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, inclusa l'assegnazione di spazi, da parte di ASP Città di Bologna, nei limiti delle proprie risorse, disponibilità e

competenze, a sostegno di attività di rilevanza sociale rientranti nelle finalità statutarie dell'ASP.

Gli interventi dell'Amministrazione possono riguardare l'erogazione di contributi economici o benefici e agevolazioni di varia natura quali la messa a disposizione gratuita di strutture e/o beni di proprietà di ASP Città di Bologna.

Restano escluse dalla presente disciplina le esenzioni o agevolazioni previste da specifici regolamenti, fermo restando che, qualora tali regolamenti lascino margini di discrezionalità, si farà riferimento, in via integrativa, ai principi e criteri fissati nel presente regolamento.

Sono altresì esclusi dal presente regolamento i contributi e le utilità economiche nonché la fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili per i quali esiste un'apposita disciplina legislativa o regolamentare.

ART. 3 - BENEFICIARI

Le disposizioni del presente regolamento, relative sia alla concessione di contributi che l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, inclusa l'assegnazione di spazi, sono rivolte ad enti, associazioni, soggetti del terzo settore operanti nel territorio del Comune di Bologna in ragione di attività e iniziative coerenti con il proprio Statuto o Atto costitutivo, idonee a favorire, in un'ottica di sussidiarietà, lo sviluppo sociale della comunità locale. Sono comunque esclusi dall'assegnazione i richiedenti che abbiano pendenze economiche nei confronti dell'ASP Città di Bologna o del Comune di Bologna per precedenti assegnazioni di spazi o nei confronti dei quali siano state accertate irregolarità pregresse in ordine ad inadempimenti sulla rendicontazione di contributi.

Sono ritenute ammissibili domande da parte di enti, associazioni, soggetti del terzo settore in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: sede nel Comune di Bologna da almeno un anno o, in alternativa, attività svolta in maniera continuativa da almeno un anno nel territorio comunale.

Nel caso di richieste di assegnazione di spazi dovrà essere specificato se la sede sarà utilizzata per attività ordinarie (assemblee, incontri, ricevimento pubblico, sede legale, conservazione documentazione) o attività che richiedono specifici ambienti/dotazioni (teatro, musica, arti visive, laboratori o attività fisiche).

Sono esclusi dai soggetti beneficiari partiti, movimenti politici e sindacati.

TITOLO II

CONCESSIONI DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

ART. 4 INFORMAZIONI GENERALI

ASP Città di Bologna procede di volta in volta all'erogazione di contributi e vantaggi economici previa pubblicazione di specifico avviso pubblico, redatto in conformità al presente regolamento e divulgato attraverso il sito web dell'Amministrazione (WWW.ASPBOLOGNA.IT).

L'importo annuo complessivo erogabile è stabilito in sede di approvazione del bilancio economico preventivo.

Gli interventi di ASP Città di Bologna potranno essere rivolti al sostegno di specifiche iniziative o dell'attività complessiva del soggetto interessato alle quali si riconosca valore pubblico (nell'ambito del Piano di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale e nel piano programmatico dell'ASP in vigore).

L'ammontare dei contributi economici attribuiti ai singoli richiedenti, stabilito nel provvedimento finale di assegnazione, è previsto nella misura massima del 50% della spesa prevista per l'attuazione del progetto presentato; l'erogazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle spese sostenute, così come approvate dal provvedimento dirigenziale di assegnazione.

A fronte di situazioni di particolare rilevanza, debitamente motivate nel provvedimento di assegnazione, potrà essere disposta la concessione di contributi in misura percentuale superiore.

ART. 5 - CRITERI DI ATTRIBUZIONE

I criteri per la definizione della priorità ed entità del contributo o vantaggio economico da corrispondere a ciascun richiedente sono:

- Rispondenza del progetto alle finalità stabilite nel bando/avviso pubblico;
- Qualità e articolazione dei progetti in rapporto alle esigenze del territorio di Bologna, così come definite nei documenti di programmazione dell'Azienda, già coerenti con i documenti di programmazione del Comune di Bologna;
- Coerenza delle proposte col quadro complessivo delle attività per evitare sovrapposizioni e duplicazioni rispetto ad altre attività già in essere secondo uno spirito di sussidiarietà pubblico-privato ed un uso razionale delle risorse;
- Partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall'amministrazione comunale o in coerenza con piani comunali o sovra comunali in settori ritenuti strategici e prioritari dall'amministrazione comunale;
- Capacità di reperire forme di autofinanziamento e utilizzo del volontariato nella realizzazione delle iniziative;
- Numero di soci;

- Iniziative promosse, realizzate o coordinate congiuntamente da più soggetti;
- Numero dei cittadini coinvolti nella iniziativa/attività;
- Capacità di soddisfare interessi diffusi tra la popolazione;
- Carattere innovativo delle proposte;
- Provata affidabilità, puntualità e diligenza nelle rendicontazioni e nell'utilizzo di beni in occasione di precedenti contributi o collaborazioni con ASP Città di Bologna.

ART. 6 – AVVISO PUBBLICO E ISTANZE

A fronte di avviso pubblico, sulla base delle indicazioni in esso contenute, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento inoltrano apposita istanza di richiesta di contributi, sottoscritta dal legale rappresentante o dal responsabile locale dell'ente/associazione/soggetto terzo settore, corredata dalle autocertificazioni richieste come da modulistica che sarà resa disponibile sul sito web dell'ASP.

L'avviso e i successivi provvedimenti di assegnazione saranno pubblicati sul sito web dell'Amministrazione (WWW.ASPBOLOGNA.IT).

Il contenuto minimo dell'avviso pubblico è il seguente: informazioni di dettaglio circa la modalità di presentazione delle domande, documentazione da presentare a supporto dell'istanza, caratteristiche minime del progetto proposto, finalità dell'intervento e modalità di ripartizione degli importi nel rispetto della misura massima prevista dal presente regolamento (ad es., percentuale massima del contributo riconosciuta al singolo partecipante selezionato ovvero importo massimo destinato alle singole iniziative).

L'assegnazione dei contributi verrà disposta all'esito della procedura selettiva con determinazione dirigenziale successiva all'approvazione del bilancio economico preventivo e in misura proporzionale alle risorse disponibili.

È fatta salva la facoltà per ASP Città di Bologna di prendere in considerazione domande tardive laddove sussistano adeguate motivazioni e risorse disponibili.

Alla domanda, oltre a quanto specificatamente previsto dall'avviso di riferimento, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- relazione sull'attività negli ultimi tre anni svolta dall'ente/associazione/soggetto del terzo settore e sintesi progetti futuri;
- progetto tecnico contenente tutti i riferimenti di dettaglio, così come previsto dall'avviso;
- elenco nominativo delle cariche sociali con i relativi recapiti;

-ultimo bilancio annuale dell'ente/associazione/soggetto terzo settore, ove previsto.

Il progetto tecnico contenuto nella richiesta di partecipazione dovrà contenere elementi dai quali risulti la conformità del progetto rispetto alle prescrizioni dell'avviso ovvero scopi, finalità, tempi e modalità di realizzazione nonché le necessarie informazioni di natura economica e finanziaria, nonché i costi da sostenere per l'utilizzo di strumenti, sale, spazi, imposte e tasse. In particolare, dovrà essere indicata con precisione la presenza e l'entità di altre forme di finanziamento delle iniziative, di provenienza pubblica (stato, regione, altri enti) e/o privata (sponsorizzazioni, erogazioni, donazioni) per permettere una valutazione equilibrata delle risorse disponibili.

All'esito della procedura selettiva, relativamente alle concessioni di contributi o vantaggi economici a sostegno di attività ordinaria e/o particolarmente complesse, sarà stipulata apposita convenzione tra ASP e soggetto beneficiario, previa approvazione da parte dell'Amministratore unico di ASP, che indichi le attività che il beneficiario si impegna a svolgere a fronte del contributo o vantaggio economico concesso.

Al di fuori di quanto previsto nei periodi che precedono, ASP potrà destinare, in conformità agli atti di indirizzo di cui ai precedenti artt. 1 e 2 ed ai criteri di attribuzione di cui al precedente art. 5, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, una quota non superiore al 20% delle risorse finanziarie riservate a enti/associazioni/soggetti terzo settore, al sostegno, in via diretta, di attività e/o iniziative ritenute particolarmente meritevoli.

ART. 7 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI E OBBLIGHI DELL'ASSEGATARIO.

L'erogazione dei contributi concessi è subordinata all'effettiva realizzazione dell'iniziativa/attività. Entro 60 giorni dal termine dell'iniziativa/attività dovrà essere presentata una relazione consuntiva dettagliata dell'attività realizzata, dei risultati raggiunti, delle spese debitamente documentate e delle entrate accertate, accompagnata dalla richiesta di liquidazione, secondo modulistica che sarà resa disponibile sul sito dell'Ente.

Il soggetto beneficiario che non presenta la rendicontazione delle spese sostenute entro 120 giorni dalla realizzazione dell'attività per la quale era stato chiesto il contributo, si intende rinunciario al contributo stesso. L'erogazione del contributo è disposta in unica soluzione. Dietro specifica e motivata richiesta del beneficiario, nei casi in cui l'entità e le modalità della spesa da sostenere siano tali che ad esse non si possa far fronte con le risorse a disposizione del beneficiario, potrà, in via eccezionale, essere accordata una anticipazione nella misura massima del 60% del contributo concesso. Nel caso in cui l'iniziativa non sia realizzata o il contributo anticipato si riveli, a consuntivo, di importo superiore a quello erogabile sulla base dei criteri prescritti dal presente regolamento, le somme indebitamente riscosse dovranno essere restituite all'amministrazione entro il termine da questa assegnato. La mancata restituzione delle somme indebitamente percepite costituisce, altresì, causa di esclusione da contributi/agevolazioni futuri.

A seguito della rendicontazione e richiesta di liquidazione, l'Amministrazione procederà all'erogazione del contributo sulla base dei seguenti criteri:

1) il contributo non potrà eccedere la spesa sostenuta per la realizzazione dell'attività ammessa a finanziamento, detratte le entrate accertate;

2) il contributo assegnato rimarrà inalterato a fronte di una spesa superiore rispetto al preventivo presentato;

3) il contributo rimarrà inalterato a fronte di una spesa effettiva, detratte le entrate accertate, inferiore al preventivo presentato fino ad un massimo del 10%; verrà proporzionalmente ridotto se la spesa effettiva, detratte le entrate accertate, risulti inferiore al preventivo presentato in misura superiore al 10%, per la parte eccedente tale misura.

Il materiale promozionale realizzato per promuovere l'evento dovrà riportare la seguente dicitura: "Con il contributo di ASP Città di Bologna" e dovrà essere inviato in bozza all'ufficio competente per l'approvazione.

TITOLO III

ASSEGNAZIONE DI SPAZI

ART. 8 DISPONIBILITÀ DI SPAZI E MODALITÀ DI RICHIESTA

ASP Città di Bologna si adopera per dare risposta alle eventuali richieste di sedi destinate a enti, associazioni, soggetti del terzo settore.

ASP Città di Bologna, nei limiti della disponibilità del proprio patrimonio, approva l'elenco degli spazi e locali destinati alle finalità di cui al presente regolamento. A seguito di avviso pubblico potranno essere presentate le richieste di assegnazione. Successivamente, il provvedimento di assegnazione sarà approvato con determinazione dirigenziale.

L'avviso ed il successivo provvedimento di assegnazione saranno pubblicati sul sito web dell'Amministrazione (www.aspbologna.it).

ART. 9 - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEGLI SPAZI

L'assegnazione di spazi avviene con l'applicazione dei seguenti criteri generali:

- numero di soci;
- frequenza degli incontri e numero partecipanti;
- numero dei cittadini coinvolti nelle attività e iniziative;
- iniziative promosse in rete con altre associazioni, soggetti pubblici e privati;
- disponibilità a condividere spazi con altre associazioni con lo scopo di ottimizzare l'uso degli spazi disponibili, favorire l'aggregazione e la collaborazione fra associazioni aventi finalità comuni e incentivare l'ospitalità temporanea, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione, a favore di associazioni di nuova costituzione;
- attività adeguate e funzionali allo spazio da assegnare;
- interessi generali perseguiti in relazione alla natura delle attività, con particolare riguardo a quelle rese gratuitamente al pubblico ed alla specificità dell'organizzazione, con priorità per quelle di volontariato e che fanno riferimento a valori di solidarietà.

L'assegnazione di spazi viene disposta con determinazione dirigenziale sulla base delle disposizioni contenute nell'avviso pubblico che terrà conto dei predetti criteri, di eventuali indirizzi dell' Amministratore unico di ASP e delle tipologie di spazi disponibili.

La valutazione delle istanze di assegnazione è effettuata, di norma, da apposita commissione.

I rapporti tra ASP Città di Bologna ed assegnatari sono disciplinati da una convenzione che indicherà, tra l'altro, le attività che il beneficiario si impegna a svolgere negli spazi assegnati.

ART. 10 - CANONI

Il canone d'uso è calcolato con riferimento al canone di locazione corrente per locali similari per tipologia e ubicazione, ridotto nella misura percentuale massima del 30% come definita nel bando, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'ente. Qualora, per tipologia di locali e/o caratteristiche del fabbricato, le utenze non siano direttamente intestate al concessionario, al canone d'uso sarà sommata una quota di consumi a titolo di rimborso.

In assenza di nuova determinazione, l'abbattimento si applica nella misura stabilita per l'anno precedente.

Il canone come sopra determinato, comprensivo della quota di rimborso utenze, stabilito all'atto della concessione, è soggetto ad aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT.

ART. 11 - GESTIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria e la pulizia degli spazi assegnati sono a totale cura e spese degli assegnatari. Sono inoltre a carico degli assegnatari le pulizie relative agli spazi comuni; in caso di più assegnatari, gli stessi individueranno un referente che si rappresenterà con ASP per un corretto utilizzo dei locali.

ART. 12 - INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI

In occasione dell'assegnazione, o nel corso della stessa, potranno essere stabiliti accordi per la realizzazione, a cura e spese dell'assegnatario, di interventi di miglioria e/o innovazione dei locali assegnati.

La realizzazione degli interventi da parte dell'assegnatario potrà avvenire esclusivamente a seguito di autorizzazione scritta dell'ente.

Le spese per la realizzazione degli interventi potranno essere riconosciute fino alla concorrenza del canone dovuto.

ART. 13 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione avviene per una durata non superiore a 3 anni; nei casi in cui siano previsti interventi di valorizzazione degli spazi ai sensi dell'art. 12 la durata dell'assegnazione dovrà comunque essere tale da garantire il rientro dalla spesa sostenuta.

L'assegnazione potrà essere revocata con preavviso scritto di 30 giorni, per necessità dell'amministrazione, per inadempienze dell'assegnatario, per il venir meno dei requisiti previsti ai fini dell'assegnazione o per l'assenza di attività e iniziative per 12 mesi consecutivi.

TITOLO IV

PATROCINIO E ALTRE FORME DI SOSTEGNO

ART. 14 - PATROCINIO

Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte di ASP Città di Bologna del particolare rilievo culturale, solidaristico, sociale, educativo delle iniziative, promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, che si svolgono nel territorio comunale.

Il patrocinio può essere concesso anche a iniziative che non si svolgono nel territorio comunale, quando tali iniziative abbiano rilevanza per l'ASP o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

La concessione del patrocinio ha carattere non oneroso e pertanto non comporta l'assunzione di spese a carico dell'ASP, né la concessione di contributi.

La concessione del patrocinio avviene sulla base dei seguenti criteri:

- 1) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell' ASP Città di Bologna, con particolare riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee d'azione consolidate, ai programmi e ai progetti dell'Ente;
- 2) rilevanza dell'iniziativa per la comunità locale.

Il patrocinio non può essere concesso per iniziative organizzate o promosse da partiti politici e per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali dell' ASP Città di Bologna. Il patrocinio non può essere concesso, altresì, per iniziative di carattere commerciale. Potranno essere valutate iniziative i cui proventi risultino destinati a scopi benefici.

ART. 15 - OGGETTO DEL PATROCINIO

Possono essere oggetto di patrocinio:

- a) eventi (manifestazioni, spettacoli, mostre convegni, congressi, incontri, iniziative sportive), ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti politici;
- b) pubblicazioni a stampa di carattere occasionale, ad esclusione di quelle di natura commerciale destinate alla vendita e alla distribuzione;
- c) prodotti multimediali e telematici (cd, dvd, e-book, ecc.), ad esclusione di quelli destinati alla vendita e alla distribuzione commerciale. Non può essere concesso il patrocinio a siti web.

ART. 16 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PATROCINIO

Le richieste di patrocinio sono dirette all'Amministratore unico di ASP Città di Bologna almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione o dell'iniziativa. Alle richieste viene data risposta positiva o negativa entro 5 giorni dalla data di ricevimento.

Per comprovate ed imprevedibili esigenze di tempestività, l'Amministrazione potrà derogare dai termini previsti al comma precedente.

Il patrocinio deve essere richiesto dal soggetto organizzatore/titolare dell'iniziativa. La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o ente richiedente, che si assume la piena responsabilità delle dichiarazioni e notizie contenute nella documentazione prodotta.

La richiesta deve contenere:

- a) lo statuto o altra documentazione idonea ad attestare la natura giuridica del soggetto richiedente;
- b) il programma e la descrizione dell'iniziativa con l'indicazione sia delle finalità sia degli elementi che costituiscono elemento di interesse per l'Amministrazione;
- c) l'indicazione delle modalità di utilizzo dello stemma dell'Ente, qualora se ne richieda l'utilizzo.

La richiesta sarà valutata solo in presenza della documentazione completa. Nel caso in cui, anche a seguito di richiesta di integrazione, tale documentazione non venga prodotta, la richiesta di patrocinio non sarà ritenuta ammissibile.

L'istanza di patrocinio perviene all'indirizzo dell'Amministratore unico sulla casella di posta elettronica protocollo@aspbologna.it recante come oggetto "richiesta gratuito patrocinio ASP Città di Bologna".

ART. 17 - CONCESSIONE E DURATA DEL PATROCINIO

Il patrocinio è concesso dall' Amministratore unico di ASP, previa istruttoria degli uffici. L'eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.

Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non viene accordato in maniera permanente. La richiesta riferita a iniziativa che si ripeta con cadenza periodica dovrà riportare in modo dettagliato il periodo e la durata degli eventi. Per iniziative a cadenza annuale, la richiesta dovrà essere ripetuta ogni anno.

Variazioni e modifiche del programma degli eventi devono essere comunicati all'indirizzo di posta elettronica di cui al precedente art.16. ASP Città di Bologna si riserva di riesaminare la domanda e di revocare la concessione, qualora l'iniziativa non risponda più ai requisiti descritti nel presente regolamento.

ART. 18 - EFFETTO DELLA CONCESSIONE E UTILIZZO DEL LOGO ASP CITTÀ DI BOLOGNA

I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare il riconoscimento ottenuto nel materiale informativo dell'iniziativa con l'indicazione: "Con il patrocinio di ASP Città di Bologna".

L'uso del logo dell' ASP Città di Bologna dovrà sempre essere richiesto e formalmente autorizzato. È fatto divieto a chiunque di usare il logo ASP Città di Bologna e/o l'indicazione relativa al patrocinio senza formale comunicazione dell'Amministrazione al riguardo.

Copia del materiale promozionale/divulgativo dovrà essere preventivamente trasmesso all'indirizzo di posta elettronica di cui al precedente art. 16 per l'approvazione. Il logo può essere riprodotto anche sulle pagine web di siti costruiti in occasione degli eventi patrocinati, che riportino informazioni su di essi. Dovrà essere chiaro che il patrocinio è riferito esclusivamente all'evento e tale indicazione dovrà essere rimossa non oltre 60 giorni dalla conclusione dell'evento stesso.

L'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile per omissioni, errori o errate informazioni contenute nel sito del destinatario del patrocinio.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 - ESCLUSIONI

Non sono oggetto del presente regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome, a titolo esemplificativo:

- a) le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o subdelegate;
- b) i contributi e vantaggi economici di carattere socio- assistenziale a persone fisiche che restano disciplinati dagli specifici regolamenti di settore;
- c) i contributi già disciplinati da una normativa specifica a livello comunitario, nazionale o regionale;
- d) i trasferimenti finanziari e le eventuali agevolazioni a favore di soggetti terzi nell'ambito di convenzioni per iniziative organizzate congiuntamente con l'Amministrazione;
- e) i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali dell'ASP e dalla stessa affidati a qualsiasi titolo a soggetti terzi;

ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale ed entrerà in vigore contestualmente alla esecutività dell'atto che lo approva.

Le convenzioni in essere conservano validità fino alla scadenza.

ART. 21 - PUBBLICITÀ

Il presente regolamento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 12 comma 1 e 26 comma 1 D.lgs. 33/2013.

Ogni atto di concessione emanato sulla base del presente regolamento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 comma 2 e 27 D.lgs. 33/2013.